

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010

[D.R. n I/1/ 12958 del 21 ottobre 2011 - Emanazione](#)

[D.R. 11 giugno 2015, n. 22004 - Modifiche](#)

[D.R. 28 luglio 2016, n. 38330 - Modifiche](#)

Titolo 1 - Norme generali

Art. 1 - Ambito di operatività

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'università di Pisa, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Richieste delle strutture

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del dipartimento è approvata con delibera del relativo consiglio adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010.
4. abrogato;
5. La delibera del dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con specifico riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) abrogato;
 - g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - h) eventuale previsione di svolgimento di attività assistenziale in convenzione.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:

- 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo 2 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 - Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione e previa emanazione da parte del rettore di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di ateneo e su quelli del ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca e dell'unione europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con specifico riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, e l'indicazione dei titoli di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 - Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università di Pisa, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei anche stranieri o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.
3. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macro settore relativo o settore affine.
4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Non possono fare parte della commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
7. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 - Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia

corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

- c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

1 bis. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4 della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Pisa, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.

2. abrogato.

3. Resta fermo quanto previsto dal Codice etico dell'Università di Pisa con riferimento in particolare all'art. 14.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 7 - Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del rettore.

2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il consiglio di dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 3 - Procedura valutativa (art. 24, commi 5 Legge n. 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, riguardanti la chiamata nel ruolo di professore associato

di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), i dipartimenti entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto avviano alla valutazione i titolari dei contratti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

2. La procedura deve concludersi almeno un mese prima della scadenza del contratto.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

Art. 10 - Chiamata

1. Il dipartimento propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

2. La delibera relativa alla suddetta valutazione e alla conseguente proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

Titolo 4 – Procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge 240/2010)

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 6, riguardanti le chiamate nel ruolo di professore associato e di professore ordinario, rispettivamente di ricercatori di ruolo e di professori associati afferenti alla struttura che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, il consiglio di dipartimento, sottopone a valutazione tutti gli abilitati in servizio nell'Ateneo nel settore concorsuale per il quale è stato richiesto il posto dal Dipartimento, e che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso dell'Ateneo.

2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché tenendo conto degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Art. 12 - Chiamata

1. Il dipartimento propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato individuato a seguito della procedura valutativa di cui all'articolo 11. La delibera relativa alla suddetta valutazione e alla conseguente proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 5 –Chiamata -Esclusioni

Art. 13 – Esclusione dalla chiamata

1. Non possono essere chiamati, con riferimento a tutte le procedure di chiamata di cui al presente regolamento, coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso o di coniugio con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.